

COMITATO DI GESTIONE A.T.C. 1 AREZZO VALDARNO VALDICHIANA CASENTINO

Delibera n.03 del 14.03.2024
Rif. Verbale n. 03 del 14.03.2024
Oggetto: REGOLAMENTO ART.37

Nominativo	Presente	Teleconferenza	Assente
Alcidi David (FIDC)		X	
Banini Enzo (CIA)		X	
Betti Raffaello (Coldiretti)			X
Ceccherini Mario (Enalcaccia)			X
Diacciati Dino (Wilderness)		X	
Giusti Giovanni (FIDC)	X		
Marri Gian Luca (Ekoclub)	X		
Moretti Dante (Enti locali)		X	
Mugnaini Massimiliano (Enti locali)		X	
Sbragi Mirko (Confagricoltura)		X	

Il Comitato di Gestione dell'ATC 1 Arezzo-Valdarno-Valdichiana-Casentino

VISTO l'art. 37 (*Controllo della fauna selvatica*) della legge Regione Toscana 3/94, comma 6 ter (*destinazione dei capi provenienti da interventi di controllo*);

VISTO il d.p.g.r. 40/R/2006 (*Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale*) e s.m.i. che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTA la Delibera n.89/2020 della Giunta Regionale Toscana (*Procedura per il controllo della fauna selvatica ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/1994 comma 6 ter e l'Allegato A, facente parte integrante della delibera stessa, punto 7 (Destinazione dei capi prelevati)*), e ai sensi dell'art. 3 della L.R.T. 70/2019 inerente il contenimento degli ungulati in ambito urbano;

VISTO il d.p.g.r. 36/R/2022 art.69 lettera n (*Regolamento di attuazione della l.r. 3/1994*) (*Compiti degli Atc nella gestione degli ungulati: adempimenti e obblighi relativi alla gestione delle carni*);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2014, n. 1185 (*Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta "CdS"*);

VISTA la D.G.R.T 1281/2017: *Direttive inerenti l'applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2015 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali di Trichine nelle carni*;

VISTA la Nota del Settore Prevenzione Collettiva prot. AOOGR/304911/Q.110.040 del 07/06/2018, avente per oggetto: "*Quesiti inerenti la corretta attuazione della filiera delle carni degli ungulati selvatici*";

VISTA la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 41 del 20.1.2020 (*criteri e modalità di destinazione degli ungulati catturati e abbattuti ...*)

con voto UNANIME dei presenti

DELIBERA

ATC 1 AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO

Via Don Luigi Sturzo, 43/F – 52100 – Arezzo

Tel. 0575-355532

Web: www.atc1ar.it e-mail: info@atc1ar.it Pec: info@pec.atc1ar.it



di ritenere quanto evidenziato in preambolo parte integrante e sostanziale del presente decreto;
di approvare il “Disciplinare Art.37” allegato alla presente Delibera;
di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva;
di dare mandato alla Segreteria dell’ATC di attivarsi per le comunicazioni previste;
di dare mandato alla Segreteria dell’ATC di attivarsi per la pubblicità di rito e la pubblicazione nel sito con gli eventuali allegati.

Il Segretario A.T.C. 1

Gian Luca Marri

Il Presidente A.T.C. 1

Giovanni Giusti

Firme in originale agli atti dell’A.T.C. 1

DISCIPLINARE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEGLI UNGULATI IN ART. 37

ALL'ASPETTO - IN GIRATA CON IL CANE LIMIERE - IN BRACCATA

Visto l'art. 37 (*Controllo della fauna selvatica*) della legge Regione Toscana 3/94, comma 6 ter (*destinazione dei capi provenienti da interventi di controllo*);

Visto il d.p.g.r. 40/R/2006 (*Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale*) e s.m.i. che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Vista la Delibera n.515/2021 della Giunta Regionale Toscana (*Procedura per il controllo della fauna selvatica ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/1994 comma 6 ter e l'Allegato A, facente parte integrante della delibera stessa, punto 7 (Destinazione dei capi prelevati)*, e ai sensi dell'art. 3 della L.R.T. 70/2019 inerente il contenimento degli ungulati in ambito urbano;

Visto il d.p.g.r. 36/R/2022 art.69 lettera n (*Regolamento di attuazione della l.r. 3/1994*) (*Compiti degli Atc nella gestione degli ungulati: adempimenti e obblighi relativi alla gestione delle carni*);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2014, n. 1185 (*Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta "CdS"*);

Vista la D.G.R.T 1281/2017: *Direttive inerenti l'applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2015 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali di Trichine nelle carni*;

Vista la Nota del Settore Prevenzione Collettiva prot. AOOGR/304911/Q.110.040 del 07/06/2018, avente per oggetto: "*Quesiti inerenti la corretta attuazione della filiera delle carni degli ungulati selvatici*";

Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 41 del 20.1.2020 (*criteri e modalità di destinazione degli ungulati catturati e abbattuti ...*)

Viene reso attuativo il presente Disciplinare.

ATC 1 AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO

Via Don Luigi Sturzo, 43/F – 52100 -Arezzo

Tel. 0575-355532

Web: www.atc1ar.it e-mail: info@ atc1ar.it Pec: info@pec.atc1ar.it



1. ASPETTI GENERALI

1.1 Gli interventi in art. 37 possono svolgersi solo in presenza di apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione Toscana chiamata Numero Unico di Intervento (NUI) in corso di validità.

1.2 È obbligatoria la presenza di un agente di vigilanza GG.VV. di cui all'art. 51 della Legge 3/94 che organizza, coordina ed è responsabile dell'intervento. Per questo la GG.VV deve verificare che a fine intervento sia garantito e gestito il recupero dei capi. Qualora la GG.VV riscontrasse che non ricorressero una o più delle citate condizioni, l'intervento non potrà essere realizzato.

1.3 La GG.VV almeno 12 ore prima dell'intervento deve concordare l'orario di consegna; deve inoltre avvisare via email o telefonicamente l'incaricato dell'A.T.C.1 indicando luogo ora, data e tipologia dell'intervento in art. 37.

1.4 Tutti i partecipanti devono essere abilitati secondo quanto previsto dall'art. 37 e in possesso di porto d'armi, licenza di caccia, assicurazione in corso di validità e abilitazione per la specie.

1.5 Il numero dei partecipanti è disciplinato dal Piano Regionale di Controllo del Cinghiale per le varie modalità e riportato nella scheda d'intervento.

1.6 Tutti i partecipanti devono indossare abbigliamento ad alta visibilità.

1.7 Gli interventi in Girata e Braccata di norma sono effettuati nei giorni consentiti dal Piano di Controllo e dalle Leggi e Regolamenti in vigore.

2. GESTIONE DEGLI INTERVENTI

2.1 Gli abbattimenti in art. 37 non sono azioni di caccia, pertanto la carcassa dell'animale abbattuto non è di chi ha operato l'abbattimento ma è di proprietà pubblica e quindi gestita dall'A.T.C.1.

2.2 Tutti i partecipanti a vario titolo devono collaborare al recupero delle carcasse fino al punto di carico. Per il trasporto delle carcasse è previsto un rimborso chilometrico e/o ulteriori incentivi secondo quanto stabilito al punto 3.

2.3 Prima della rimozione dal sito di abbattimento a ciascun capo abbattuto deve essere applicata una marca auricolare inamovibile fornita dall'A.T.C.1 alla Polizia Provinciale.

2.4 I capi abbattuti dovranno essere portati al Centro di Sosta disponibile dove chi ha trasportato le carcasse, compilerà il blocco del documento di trasporto in triplice copia a disposizione presso il Centro di Sosta stesso.

2.5 La normativa per il trasporto delle carcasse non prevede che il mezzo debba essere refrigerato e neanche che abbia particolari autorizzazioni. Anche il trasportatore non deve avere alcuna specifica autorizzazione. Le GG.VV, i partecipanti all'intervento e il responsabile delle strutture ZRC/ZRV devono comunque impegnarsi a rispettare regole generali per il buon mantenimento delle carcasse, al fine di evitare il deterioramento la carne dei capi abbattuti. E' necessario che il trasporto al CDS avvenga nel più breve tempo possibile rispettando le più elementari regole igieniche.

2.6 Qualora i partecipanti, siano abilitati in materia di igiene e sanità ai sensi del Reg CE 853/2004, compilano e firmano anche la parte riservata al cacciatore formato nel Documento di trasporto in triplice copia presente solo presso il Centro di Sosta.

ATC 1 AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO

Via Don Luigi Sturzo, 43/F – 52100 -Arezzo

Tel. 0575-355532

Web: www.atc1ar.it e-mail: info@ atc1ar.it Pec: info@pec.atc1ar.it



2.7 In assenza di cacciatori formati ciascun capo deve essere consegnato assieme alla propria corata (cuore, fegato, polmoni, trachea e lingua) riposta in apposito sacco impermeabile che deve riportare, con scritta indelebile, il numero della marca auricolare apposta alla carcassa al momento del recupero. Tale sacco una volta appesa la carcassa alla ganciera della cella, deve essere a sua volta appeso con la medesima.

2.8 Per motivi di riscontro contabile è necessario annotare sulla scheda di consegna del blocco il peso esatto dell'animale misurato con dinamometro in dotazione al CDS.

3. RIMBORSO SPESE AI PARTECIPANTI AGLI INTERVENTI E CONSEGNA DELLE CARCASSE.

3.1 Come previsto dalla L.R 3/94 art. 37 comma 6 ter, i capi provenienti da interventi di controllo, devono essere inviati ai centri di sosta.

3.2 E' facoltà della Commissione di Verifica e Controllo della struttura di consegnare agli agricoltori proprietari o conduttori dei fondi nei quali si effettua l'intervento parte delle carcasse, secondo le quantità previste dal presente disciplinare. A tale proposito l'A.T.C.1 fornisce una scheda (Allegata in calce al presente regolamento) dove andranno riportati i dati del proprietario o conduttore del fondo, la Partita Iva del ricevente e il peso del/degli animali consegnati (considerando l'eventuale eviscerazione della carcassa). In caso di conferimento di carcasse ad Aziende Agricole con partita IVA la cessione avviene a parziale rimborso dei danni da fauna subiti alle colture agricole e, qualora l'Azienda agricola richiedesse successivamente un rimborso per gli stessi, il corrispettivo verrà detratto, in termini economici, dall'indennizzo in misura equivalente al valore in denaro della o delle carcasse conteggiato al prezzo al Kilo stabilito riconosciuto dalla Ditta aggiudicataria dell'appalto di ritiro e lavorazione delle carcasse per l'A.T.C.1. Resta inteso che la maggior parte degli animali abbattuti, secondo le percentuali sotto indicate, deve essere consegnata al Centro di Sosta dell'A.T.C.1. Per scegliere a quali proprietari consegnare le carcasse è consigliabile privilegiare i proprietari che collaborano attivamente alla gestione della ZRC o ZRV, evitando comunque consegne a pioggia a tutti i proprietari che rientrano nel perimetro della struttura faunistica pubblica.

3.3 Chi opera il trasporto delle carcasse viene rimborsato per i km realmente percorsi per il tragitto dal punto di abbattimento alla cella e ritorno presso la propria dimora e riceverà una quota doppia della carne spettante ad ogni singolo partecipante. Chi esegue sopralluoghi preparativi nei giorni precedenti l'intervento in braccata o girata viene rimborsato per i km realmente percorsi, i rimborsi saranno erogati secondo le tariffe come da regolamento dei rimborsi spesa approvato dall'A.T.C.1.

3.4 In caso di interventi all'aspetto va conferito al centro di sosta non meno dell'80% del numero delle carcasse dei capi abbattuti, destinando non più del 20% dei capi da consegnare ai proprietari o partecipanti.

3.5 In caso di interventi in girata va conferito al centro di sosta non meno del 70% del numero dei capi abbattuti destinando non più del 30% delle carcasse da dividere tra i partecipanti (GG.VV e cacciatori abilitati) e i proprietari, con un limite massimo di Kg 2.5 di carne a partecipante.

3.6 In caso di interventi in braccata va conferito al centro di sosta non meno del 60% del numero di capi abbattuti destinando non più del 40% dei capi da dividere tra i partecipanti (GG.VV e cacciatori abilitati) e i proprietari con un limite massimo di Kg 2,5 di carne a partecipante.

ATC 1 AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO

Via Don Luigi Sturzo, 43/F – 52100 -Arezzo

Tel. 0575-355532

Web: www.atc1ar.it e-mail: info@ atc1ar.it Pec: info@pec.atc1ar.it



3.7 Le carcasse inferiori ai 20 Kg in pelle e in testa, ai soli fini del conteggio della qualità dei capi destinati all'ATC, saranno valutati al 50% ossia, in questo specifico caso, per raggiungere il numero di 1 carcassa intera destinata all'ATC serviranno 2 capi di peso inferiore ai 20 Kg.

3.8 i cani partecipanti agli interventi devono essere specializzati per la specie in interesse.

4 – PARTECIPANTI

4.1 Possono partecipare tutti coloro che sono in possesso dei documenti di cui al punto 1.4 e per le forme di controllo in aspetto, girata e braccata hanno l'obbligo di indossare l'abbigliamento di cui al punto 1.7, con la seguente priorità fino ad esaurimento dei posti.

- agenti art. 51 L.R 3/94
- proprietari e conduttori dei fondi dove si effettua l'intervento.
- per le strutture pubbliche (ZRC e ZRV), proprietari e conduttori dei fondi ricompresi nel perimetro dell'istituto;
- membri della Commissione di Verifica e Controllo.
- volontari che collaborano alla gestione della struttura
- cacciatori della squadra (negli interventi in braccata) coinvolta nell'intervento;
- cacciatori di cinghiale del distretto ove ricade la struttura;
- personale dell'A.T.C.1 se in possesso dei requisiti.

5 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PR LE DIVERSE MODALITA' DI INTERVENTO.

A. ASPETTO

Ad integrazione di quanto sopra indicato circa le modalità generali per l'attivazione degli interventi di controllo, in art 37, agli unguati, la modalità di intervento all'aspetto specificiamo quanto segue:

- La predisposizione dei punti di sparo, sotto la responsabilità della GG.VV. incaricata, deve assicurare la massima sicurezza per i partecipanti;

B. GIRATA CON IL CANE LIMIERE

- Il conduttore deve essere abilitato dalla Regione e i cani devono essere abilitati ENCI;
- Le squadre di girata abilitate agli interventi in strutture pubbliche devono registrarsi all'A.T.C.1;
- Va limitato al massimo il disturbo alle specie di selvaggina diversa da quella target;
- Va usato un solo cane alla volta.

C. BRACCATA

- La braccata va condotta con cani specializzati sul cinghiale;

ATC 1 AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO

Via Don Luigi Sturzo, 43/F – 52100 -Arezzo

Tel. 0575-355532

Web: www.atc1ar.it e-mail: info@ atc1ar.it Pec: info@pec.atc1ar.it



-Le squadre di braccata da invitare per gli interventi negli istituti pubblici seguono i criteri dell'appartenenza al distretto ove è ubicato l'istituto o al distretto più prossimo, vicino o confinante, della rotazione, salvo diverso accordo scritto tra le medesime, depositato all'A.T.C.1;

6. NORME GENERALI

Per effettuare gli interventi in art. 37 sulle specie ungulate, vanno sempre rispettate le disposizioni sulla sicurezza nell'uso delle armi, le prescrizioni contenute nel NUI, le indicazioni della GG.VV, responsabile di tutte le fasi dell'intervento.

Per ottenere il rimborso Km per i viaggi previsti al punto 3.3 le GG.VV. o altro partecipante che abbia usato il proprio mezzo deve presentare, con cadenza trimestrale, apposita scheda, come da Regolamento dei rimborsi Km dell'A.T.C.1, nella scheda di rimborso dovrà essere indicata la data, la località ed il NUI relativi al contenimento.